

# Messaggio

numero

**6269**

data

22 settembre 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Introduzione nella legge sulla polizia della delega al Consiglio di Stato per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con enti pubblici o privati in materia di soccorso e richiesta di un credito ricorrente per il servizio di soccorso alpino**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre il disegno di modificazione della legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia (LPol) per indicare in modo esplicito la facoltà del Consiglio di Stato di sottoscrivere accordi di collaborazione con enti pubblici o privati in materia di soccorso. Proponiamo inoltre l'approvazione del decreto legislativo per la ratifica della spesa per la convenzione fra lo Stato e il Soccorso alpino svizzero.

L'articolo 1 LPol indica che la polizia cantonale è un servizio pubblico con il compito di tutelare la sicurezza e di mantenere l'ordine legalmente costituito. La norma precisa inoltre che tra i compiti della polizia cantonale vi sono la protezione dell'incolumità delle persone e il coordinamento dei primi interventi in caso di incidenti, prestando anche assistenza.

Nella legislazione cantonale manca una disposizione chiara che consente al Consiglio di Stato di sottoscrivere accordi di collaborazione con altri enti. Questo fatto è emerso nell'ambito della firma di una nuova convenzione in materia di soccorso alpino, che sostituisce quella precedente, risalente al 1994.

Il Consiglio di Stato propone di inserire nell'articolo 1 della legge sulla polizia la facoltà, per il Governo stesso, di sottoscrivere accordi di collaborazione con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei compiti di polizia, limitatamente in materia di soccorso. La norma persegue in particolare lo scopo di consentire di far capo a enti che dispongono di persone qualificate e di mezzi adeguati nei casi in cui sarebbe sproporzionato esigere dalla polizia cantonale stessa di assumersi l'investimento per l'istituzione di un servizio specifico. Non si tratta invece di delegare a privati le attività vere e proprie di polizia quali, per esempio, il perseguimento delle infrazioni, le operazioni di polizia giudiziaria o l'esecuzione di misure coercitive. Il servizio di soccorso alpino rappresenta un esempio di compito che per la polizia sarebbe assai più oneroso svolgere da sola anziché mediante la collaborazione di enti attivi nel settore.

Per quanto riguarda il soccorso alpino, si rileva che già nel 1976 e nel 1985 erano stati sottoscritti degli accordi tra lo Stato e alcune organizzazioni alpinistiche. Le parti nella convenzione vigente, in vigore dal 2008, sono il Cantone e il Soccorso alpino svizzero (SAS). Quest'ultimo è una fondazione costituita dal Club alpino svizzero (CAS) e dalla REGA.

Il SAS fornisce una serie di prestazioni che né la polizia cantonale né altri servizi potrebbero garantire senza un ingente investimento di tempo, persone e risorse finanziarie. Per contro, dietro versamento di un'indennità annuale di 60'000 franchi, dei quali al momento 48'000 sono posti a carico della Polizia cantonale (voce contabile 365.211 "Contributo per soccorso alpino"; CRB 190) e 12'000 a carico del Fondo lotteria intercantonale (voce contabile 365.058; CRB 417), lo Stato si assicura la disponibilità e la collaborazione di un servizio che dispone di persone esperte e formate e di attrezzature adeguate.

Per una maggiore chiarezza, riportiamo il punto 3 della convenzione vigente, che indica le prestazioni effettuate dal SAS:

### 3. Gamma delle prestazioni

#### 3.1 *Formazione*

*Il SAS è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione di corsi di formazione e di perfezionamento per gli specialisti di soccorso cantonali ed il quadro delle stazioni di soccorso alpine.*

*Il SAS elabora un concetto di formazione che va applicato ai subappaltatori.*

*Il SAS mette a disposizione le basi e i mezzi di formazione necessari.*

#### 3.2 *Allarme e coordinamento degli interventi*

*Spetta al SAS strutturare, assicurare e controllare l'organizzazione d'allarme in collaborazione con i propri partner (Polizia cantonale, Rega, pompieri, ecc.).*

*Quando occorre effettuare un intervento in terreno impervio, in una zona prealpina o in montagna dove sono richieste conoscenze particolari in materia di tecnica alpina, la stazione di soccorso competente si assume la responsabilità tecnica e tattica dell'intervento nell'ambito specialistico. Quando un incidente o un'emergenza richiedono l'intervento della polizia, dei pompieri o di altre organizzazioni, la Polizia cantonale garantisce il coordinamento dell'intervento (art. 1 punto 5 della Legge sulla polizia).*

*Per tutti gli interventi va assicurata l'immediata informazione reciproca e continua delle organizzazioni partner coinvolte.*

#### 3.3 *Prestazioni del SAS*

*Il SAS fornisce le seguenti prestazioni:*

- *ricerca, localizzazione, soccorso e recupero di persone infortunate o disperse in terreno alpino o impervio;*
- *appoggio in caso di operazioni di vaste dimensioni in terreno difficile;*
- *soccorso valanghe al di fuori delle piste sicure e segnate;*
- *appoggio in caso di soccorso valanghe in zone sciistiche sicure;*
- *appoggio in caso di catastrofi provocate da valanghe abbattutesi in zone abitate;*
- *appoggio in caso di operazioni di ricerca e di sfollamenti su terreni impervi;*
- *consulenza e appoggio di organi di gestione cantonali in particolar modo nel caso di una valutazione di pericoli alpini.*

*Il compito del SAS è quello di fornire il materiale di salvataggio necessario per offrire le suddette prestazioni nonché di assicurare la capacità d'intervento dal punto di vista del personale e del materiale.*

*Il SAS è autorizzato a fornire le proprie prestazioni tramite subappaltatori come ad esempio il Soccorso Alpino Ticino.*

Come già anticipato, l'accordo prevede il pagamento di un'indennità annuale di 60'000 franchi. L'importo è indicizzato all'indice nazionale dei prezzi al consumo e adeguato quando l'aumento raggiunge dieci punti percentuali.

Il SAS è suddiviso in sette regioni con 92 stazioni di soccorso, delle quali 6 sono in Ticino. Le soccorritrici e i soccorritori volontari sono all'incirca 2000 (150 in Ticino), di cui 80

soccorritori specialisti elicottero (10 in Ticino). Vi sono inoltre 120 unità cinofile da valanga e 50 da ricerca su terreno aperto (6 in Ticino). I volontari non ricevono alcuna retribuzione sia per la formazione sia per il servizio di picchetto, il quale copre l'arco delle ventiquattro ore durante tutto l'anno. Nel 2008, il SAS ha effettuato nel Ticino 101 interventi, mentre sia nel 2007, sia nel 2006, gli interventi sono stati 89. Tra le operazioni di ricerca più ampie effettuate in Ticino nel 2008 vi sono state quella del mese di settembre a Airolo, con il coinvolgimento di quasi 90 soccorritori, e quella del mese di ottobre nella Valle di Osogna, dove hanno partecipato circa 45 soccorritori. Anche nel corrente anno il numero di interventi si situa nella media degli anni precedenti.

È evidente che questo impegno non può essere preteso dalla polizia cantonale con i mezzi attuali. I dati esposti rafforzano la nostra convinzione sulla necessità di collaborare con enti esterni nell'ambito del soccorso alpino.

Con il presente messaggio, si domanda al Gran Consiglio l'approvazione del credito annuale di 60'000 franchi per retribuire il servizio offerto dal Soccorso alpino svizzero. L'intero importo sarà addebitato sui conti della polizia cantonale.

Il Consiglio di Stato ha incaricato il Dipartimento delle istituzioni di proporre l'introduzione di una base legale formale e chiara per il versamento di un contributo ricorrente agli enti di soccorso alpino che intervengono in sostituzione della polizia. Vista la necessità di firmare la convenzione considerato che, in assenza del rinnovo, il Cantone avrebbe dovuto organizzare al suo interno un servizio di soccorso alpino con un onere eccessivo e sproporzionato, il Consiglio di Stato ha reputato necessario già sottoscrivere la convenzione.

Riassumendo, il messaggio comporta per lo Stato la conseguenza finanziaria seguente:

Spese annue di gestione corrente a carico della voce contabile 190.365.211 fr. 60'000

Questa spesa non figura nel rapporto del dicembre 2007 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2008-2011, né nel primo aggiornamento del dicembre 2008.

La proposta non comporta conseguenze per i comuni.

In conclusione, vi invitiamo ad approvare il disegno di legge e il disegno di decreto legislativo annessi al messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla polizia del 12 dicembre 1989; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 settembre 2009 n. 6269 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia è modificata come segue:

#### **Art. 1 cpv. 4 (nuovo)**

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato può sottoscrivere accordi di collaborazione con enti pubblici o privati in materia di soccorso.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

### **concernente lo stanziamento di un credito per il servizio di soccorso alpino**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 settembre 2009 n. 6269 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

<sup>1</sup>È concesso un credito annuale di 60'000 franchi per le prestazioni di soccorso effettuate dal Soccorso alpino svizzero (SAS).

<sup>2</sup>Il credito è indicizzato all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

#### **Articolo 2**

Il credito di 60'000 franchi è iscritto a gestione corrente nel conto 190.365.211 "Contributo cantonale per soccorso alpino".

#### **Articolo 3**

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.